

**ALLEGATO A AL N. 33375 REPERTORIO AL N. 12739 RACCOLTA
STATUTO**

"FONDAZIONE RENATO BIROLI - BIROLI ART FOUNDATION ETS "

ART. 1 - Denominazione, sede, delegazioni e durata

Su iniziativa della Dottoressa Viviana Damia BIROLI è costituita una Fondazione Artistica e Culturale denominata

**FONDAZIONE RENATO BIROLI - BIROLI ART FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE, siglabile anche
"FONDAZIONE RENATO BIROLI ETS" o "FRB ETS", o 'BIROLI ART FOUNDATION ETS" o "BAF ETS",**

con sede a Milano in Via Plinio 70.

Delegazioni, sedi secondarie e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - Scopo

La Fondazione persegue, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In generale, la Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

In particolare, la Fondazione, nel prosieguo delle attività dell'assorbita ASSOCIAZIONE PER IL PATROCINIO, LO STUDIO e LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA di RENATO BIROLI, si prefigge di:

- Esaminare, studiare, autenticare e documentare l'Opera di Renato Birolli, in quanto naturale depositaria della diuturna attività affidata fin qui all'archivio Renato Birolli.

- Raccogliere, catalogare e archiviare tutta la documentazione relativa alla sua Opera e alla sua Persona.

A questo fine, la Fondazione si riserva il diritto di prendere visione diretta di tutte quelle Opere per le quali non risulti esauriente la documentazione raccolta e le indagini condotte.

- Curare e promuovere la pubblicazione cartacea e digitale di docu-

menti, saggi, cataloghi, lettere, bibliografie; organizzare convegni e seminari, promuovere mostre, esposizioni e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla valorizzazione della Persona e dell'Opera dell'Artista, anche fondando Centri di studio e Musei.

- Tutelare la Figura dell'Artista e difendere il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti.

ART. 3 - Attività

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni) nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, la prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 6 giugno 2016 n. 106;

- alloggio sociale (decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare la finalità di:

I. promuovere e organizzare attività di presentazione al pubblico, in tutte le forme ritenute idonee, di mostre, seminari e convegni, laboratori e rassegne inerenti alla Figura e all'Opera di Renato Birolli e per quanto concerne la ricerca e la produzione nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema e simili, in Italia e

all'estero, avvalendosi anche di sedi esterne a quella istituzionale;

II. organizzare attività museali e di esposizione, nonché manifestazioni espositive d'arte;

III. costituire una collezione di opere d'arte, in un'ideale continuazione riguardo al rapporto fra la figura di Renato Birolli e l'arte contemporanea;

IV. promuovere e organizzare attività di studio, di pubblicazione, di restauro di opere d'arte con l'istituzione delle necessarie strutture tecniche, didattiche ed applicative;

V. collezionare, ordinare e conservare pubblicazioni e materiali di informazione e di documentazione relative al settore delle arti visive, in particolare dell'arte moderna e contemporanea;

VI. intraprendere relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri, con Enti Pubblici territoriali, con personalità di livello internazionale, così da realizzare un arricchimento culturale della Fondazione e di conseguenza dello Stato italiano;

VII. realizzare attività e progetti educativi e formativi per Università, Accademie e scuole di ogni ordine e grado; realizzare formazione per insegnanti; realizzare formazione per artisti, curatori e operatori del settore culturale; istituire laboratori per artisti che potranno essere chiamati a produrre e ad operare; realizzare attività dedicate a persone con disabilità o in condizione di fragilità sociale; realizzare attività di mediazione alle mostre; realizzare attività e progetti dedicati al più ampio pubblico della Fondazione (famiglie, adulti, gruppi, ecc.).

Per il raggiungimento degli scopi previsti, la Fondazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, potrà inoltre, direttamente e/o con propria società di scopo o tramite terzi anche attraverso contratti d'affitto d'azienda:

- amministrare e gestire immobili strumentali all'attività perseguita;
- gestire musei e spazi museali avuti in concessione e/o gestione tramite apposite convenzioni;
- favorire associazioni con parti terze; partecipare a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: Unione Europea, Stato italiano o europeo, Regioni, Province, Comuni, enti privati, pubblici e di natura mista;
- promuovere e realizzare la produzione di cataloghi e altro materiale anche divulgativo utile al conseguimento delle finalità che la Fondazione si propone di perseguire;
- svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- conferire borse di studio finalizzate alla formazione di giovani che si prefiggono di operare nell'ambito della ricerca storico-scientifica su Renato Birolli, i suoi contemporanei e la creazione artistica attuale;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ovvero di soggetti volontari, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualifi-

care o specializzare l'attività da essa svolta;

- effettuare attività di merchandising e produzione di materiale educativo e promozionale inerente all'attività perseguita sempre che non diventi attività prevalente;

- effettuare la somministrazione di alimenti e bevande e gestire attività commerciali negli immobili strumentali agli scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;

- collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- costituire ovvero partecipare a società di capitali, fondi di investimento e altri veicoli di investimento, tra cui, senza esclusione di altri, strumenti e prodotti di investimento in arte moderna e contemporanea;

- svolgere, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, ogni altra attività idonea ovvero di finanziamento e supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - Patrimonio

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117 /2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal patrimonio indisponibile formato:

dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo;

da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme pervenute e che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o da soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;

dalle rendite non utilizzate e dagli altri beni che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;

2. dal patrimonio disponibile formato:

dal fondo di gestione iniziale determinato in sede di atto costitutivo o successivamente da beni immobili e mobili e altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;

dai contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o dagli Amici della Fondazione;

dalle rendite non utilizzate e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali; dai crediti relativi alle voci che precedono.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, fermo restando quanto disposto all'art. 28 D.Lgs. 117/2017.

A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative realizzate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D. Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribui-

isce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 5 - Fondatore

È Fondatore Viviana Damia BIROLI, nata a Milano il 28 giugno 1982, vita sua natural durante.

Spetta al Fondatore, e successivamente alla fase di costituzione, al Presidente la nomina:

- dei componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione;
- del Vice Presidente;
- del Segretario Generale;
- dei membri del Comitato Culturale e Scientifico.
- del Direttore Artistico e dei curatori qualora ne ravvisi l'utilità.

Spetta altresì al Fondatore la nomina:

- dell'Organo di Controllo;
- del Revisore Legale, ove ne ravvisi l'utilità o sia previsto per legge.

ART. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e ove nominato, il Revisore Legale;
- Il Comitato Culturale e Scientifico;

ART. 7 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è di diritto a vita il Fondatore, Viviana Damia BIROLI, salvo rinuncia.

In caso di morte o rinuncia del Fondatore la carica di Presidente e tutti i poteri e le prerogative riservati a quest'ultimo dal presente statuto, ivi compresi quelli di nomina degli Organi, sono attribuibili alla persona fisica o all'ente indicata dal Fondatore con atto in forma scritta o con testamento.

In mancanza di forma scritta o testamento tali poteri saranno attribuiti a Carlo Ettore COLOMBO, nato a Milano il 14 gennaio 1982, marito della Fondatrice.

Nel caso in cui la persona indicata non fosse in vita, i poteri e le prerogative del Fondatore saranno attribuiti congiuntamente ai figli della coppia, Tristan Dante COLOMBO-BIROLI e Marcel Cosimo COLOMBO-BIROLI.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Culturale e Scientifico (se nominato).

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Coadiuvato dal Segretario Generale, il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e risponde della gestione della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni conseguente responsabilità.

ART. 8 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Fondatore e successivamente dal Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario Generale, in armonia con il Presidente, e relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione, degli stanziamenti approvati, degli investimenti intrapresi e delle limitazioni di spesa determinate.

Il Segretario Generale è responsabile degli incarichi operativi, finanziari e contabili della Fondazione e svolge altresì le funzioni di tesoriere. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone piani e progetti finanziari anche a medio e lungo termine atti a garantire la perennità delle attività della Fondazione;
- propone e pone in essere attività commerciali e assimilate al fine di fornire alla Fondazione le risorse necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente;

ART. 9 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di Consiglieri dallo stesso nominati compresi fra un minimo di uno ed un massimo di sette; tra i suoi membri il Presidente può eleggere un Vice Presidente con funzioni vicarie per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Se il Fondatore non è anche Presidente potrà sempre e comunque di diritto far parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione per qualunque motivo dalla carica, un Consigliere potrà essere sostituito da una nuova persona nominata dal Presidente e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi

sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi. Gli Amministratori rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. I Consiglieri sono rieleggibili.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 9:

- approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e

- delibera in ordine all'acquisizione, anche a titolo gratuito, ed alla vendita di beni immobili ed opere d'arte; per tali delibere servirà sempre il voto favorevole del Presidente.

ART. 10 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante telegramma, fax, mail o altro mezzo idoneo o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale e l'Organo di Controllo. I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 11 – Comitato Culturale e Scientifico

Il Comitato Culturale e Scientifico è composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di venti.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

I membri del Comitato Culturale e Scientifico vengono scelti e nominati dal Fondatore tra personalità di rilievo, nel mondo della cultura e dell'arte italiana e straniera.

Il Comitato Culturale e Scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In particolare il Comitato Culturale e Scientifico ha competenza in materia di valutazione di autenticità e di rilascio dei certificati di autentica delle opere di Renato Birolli sottoposte all'attenzione della Fondazione ai fini della registrazione in Archivio.

ART. 12 – Modalità di riunione degli organi della Fondazione

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

ART. 13 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, rimane in carica tre esercizi e può essere rinominato.

È nominato dal Fondatore ed in sua mancanza verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Fondatore nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al regi-

stro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

ART. 14 – Retribuzione

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017, il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione possono ricevere compensi individuali a condizione che tali emolumenti siano motivati e proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle loro competenze specifiche.

Per quanto riguarda il Comitato Culturale e Scientifico, il Segretario Generale e il Revisore Legale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere prevista una remunerazione e/o rimborso spese, di volta in volta, in funzione degli incarichi e delle deleghe assegnati.

Tali compensi sono sottoposti alla delibera del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ART. 15 – Albo degli amici della Fondazione

Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statuari.

ART. 16 – Esercizio finanziario

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre e approva il bilancio sociale.

ART. 17 – Modifiche statuto

Le modifiche dello statuto devono essere decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

ART. 18 - Libri

La Fondazione deve tenere il libro delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo; i libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento. E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 D. Lgs. 117/2017 esaminare i libri sociali con richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione il quale deve dare corso a tale richiesta entro 30 giorni.

ART. 19 – Estinzione e liquidazione

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Fondatore, potrà chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Ove non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni

che seguono.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività istituzionale, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Viviana Damia Birolli

F.to Chiara Maerna

F.to Anna Sacchi

F.to Anna Napoli - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS N. 82/2005